

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 febbraio 2021


SI PUBBLICA IL SABATO


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2020, n. 44/R.	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 novembre 2020, n. 41.		Interventi sulla viabilità di competenza regionale. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88). (20R00354).....	Pag. 16
Modifica del Decreto del Presidente della Provincia del 13 novembre 2006, n. 61, "Regolamento di esecuzione circa la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico". (21R00001).....	Pag. 1		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 novembre 2020, n. 42.		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2020, n. 50/R.	
Modifiche del regolamento di esecuzione in materia di obblighi connessi alla formazione di base in medicina e alla formazione nelle altre professioni sanitarie. (21R00002).....	Pag. 1	Regolamento di attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali). Modifiche del D.P.G.R. 6 giugno 2011, n. 22/R. (20R00355).....	Pag. 17
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 novembre 2021, n. 43.		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2020, n. 54/R.	
Regolamento di esecuzione della disciplina dell'organismo indipendente di valutazione e del collegio tecnico istituiti presso l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. (21R00003).....	Pag. 2	Regolamento di attuazione della Legge Regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana). Modifiche del D.P.G.R. 62/R/2017. (20R00356).....	Pag. 19
REGIONE TOSCANA		REGIONE SICILIA	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2020, n. 43/R.		LEGGI 2 ottobre 2020, n. 20.	
Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020). (20R00353).....	Pag. 5	Norme sulla disostruzione pediatrica. (21R00011).....	Pag. 20





**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 novembre 2020, n. 41.

Modifica del Decreto del Presidente della Provincia del 13 novembre 2006, n. 61, "Regolamento di esecuzione circa la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico".

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47/Sez. gen. del 19 novembre 2020)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 10 novembre 2020, n. 874

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli allegati A e G al decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, e successive modifiche, sono sostituiti dagli allegati A e G al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 12 novembre 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

21R00001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 novembre 2020, n. 42.

Modifiche del regolamento di esecuzione in materia di obblighi connessi alla formazione di base in medicina e alla formazione nelle altre professioni sanitarie.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/Sez. Gen. del 26 novembre 2020 n. 42).

Il Presidente della Provincia vista la delibera della Giunta provinciale del 17 novembre 2020, n. 916

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, e successive modifiche, recante «Obblighi connessi alla formazione di base in medicina e alla formazione nelle altre professioni sanitarie»

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, è così sostituito:

«1. Possono usufruire del finanziamento di cui all'art. 2 della legge le studentesse e gli studenti di medi-

cina che, al momento della presentazione della domanda di ammissione alla formazione di base in medicina presso la rispettiva università, sono in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca almeno di livello «B2», rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.»

2. I commi 6 e 7 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«6. Se non adempiono all'obbligo di servizio di cui al comma 2, le beneficiarie e i beneficiari devono:

a) in caso di inadempimento totale, restituire il 70 per cento dell'assegno di studio corrisposto loro dalla Provincia o dell'importo versato dalla Provincia alla rispettiva università durante il periodo di formazione, detratto il costo dei servizi a favore dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e del sistema sanitario provinciale, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione;

b) in caso di inadempimento parziale, restituire per ogni anno di servizio non prestato il 17,5 per cento dell'assegno di studio corrisposto loro dalla Provincia o dell'importo versato dalla Provincia alla rispettiva università durante il periodo di formazione, detratto il costo dei servizi a favore dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e del sistema sanitario provinciale, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione. I giorni e mesi di servizio prestato verranno sommati. I periodi di servizio prestato inferiori all'anno verranno riconosciuti ai fini dell'adempimento parziale e l'importo da restituire sarà conseguentemente ridotto in misura proporzionale ai giorni e mesi di servizio non prestato.

7. Le beneficiarie e i beneficiari che interrompono la formazione prima della sua conclusione o che non la concludono per il mancato superamento degli esami devono restituire il 50 per cento dell'assegno di studio corrisposto loro dalla Provincia o dell'importo versato dalla Provincia alla rispettiva università durante il periodo di formazione, detratto il costo dei servizi a favore dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e del sistema sanitario provinciale, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione.»

3. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, è così sostituito:

«1. Le studentesse e gli studenti che per assolvere la formazione in un'altra professione sanitaria usufruiscono di un finanziamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 4 della legge, sono tenuti, entro cinque anni dall'assolvimento della formazione stessa, a prestare per tre anni servizio a tempo pieno nel Servizio sanitario pubblico o convenzionato o presso le residenze per anziani della provincia di Bolzano. In caso di servizio a tempo parziale, il servizio da prestare si prolunga proporzionalmente.»



Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 novembre 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

21R00002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 novembre 2021, n. 43.

Regolamento di esecuzione della disciplina dell'organismo indipendente di valutazione e del collegio tecnico istituiti presso l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/Sez. Gen. del 3 dicembre 2020).

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 17 novembre 2020, n. 917

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 46/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le modalità di costituzione, composizione e nomina dell'organismo indipendente di valutazione e del collegio tecnico, il loro funzionamento nonché i criteri, le procedure e gli effetti della valutazione.

Art. 2.

Modalità di costituzione, composizione e nomina dei membri dell'organismo indipendente di valutazione

1. Presso l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, di seguito denominata Azienda Sanitaria, è istituito l'organismo indipendente di valutazione, di seguito denominato OIV.

2. L'OIV opera in autonomia rispetto agli altri organi dell'Azienda Sanitaria ed è composto da tre esperte/esperti che possono essere esterni o interni all'Azienda.

3. La Giunta provinciale definisce il compenso dei membri entro i limiti massimi fissati dalla normativa vigente in materia.

4. I membri dell'OIV sono selezionati a seguito di procedura selettiva pubblica per l'iscrizione nell'apposito elenco provinciale. Con un avviso pubblicato nel sito istituzionale della Ripartizione competente in materia di sanità e nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.), la direttrice/il direttore della Ripartizione competente in materia di sanità rende noti i requisiti di accesso e le competenze richieste. Nell'avviso è specificato anche il compenso massimo dei membri.

5. La direttrice/Il direttore della Ripartizione provinciale competente in materia di sanità nomina una commissione, la quale verifica il possesso dei requisiti e delle competenze richieste ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco provinciale. Terminata la verifica la commissione predispone una relazione, nella quale descrive le esperienze e le competenze delle candidate e dei candidati in relazione ai requisiti specificati nell'avviso.

6. Chi è già iscritto nell'equivalente elenco nazionale può, su richiesta, essere iscritto nell'elenco provinciale, sempreché soddisfatti i requisiti previsti dallo Statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

7. I membri sono nominati dalla Giunta provinciale ogni tre anni e l'incarico può essere rinnovato. La nomina avviene tramite selezione delle idonee/degli idonei iscritti nell'elenco di cui al comma 5. L'elenco ha validità di quattro anni.

8. I membri non possono essere dipendenti dell'amministrazione dell'Azienda Sanitaria, a meno che non vengano collocati in aspettativa, o soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero soggetti che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni o che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Non possono essere nominati coloro che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa di riferimento o in posizione di conflitto d'interessi.

9. La Ripartizione provinciale competente in materia di sanità pubblica nel proprio sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», i nominativi e i curricula dei membri dell'OIV.

Art. 3.

Requisiti di accesso ai fini dell'iscrizione nell'elenco provinciale

1. L'iscrizione nell'elenco provinciale di cui al comma 5 dell'art. 2 può essere chiesta esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) generali:

1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'UE;


2) godimento dei diritti civili e politici;

3) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale;

b) di competenza ed esperienza:

1) possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o di laurea specialistica/magistrale secondo l'attuale;

2) possesso di comprovata pluriennale esperienza professionale, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private in almeno due dei seguenti campi: management, misurazione e valutazione della performance organizzativa e gestionale, programmazione sanitaria, controllo di gestione e processo di *budgeting*, programmazione finanziaria e di bilancio, *risk management*;



c) di integrità:

1) non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I del Codice penale;

2) non aver riportato condanne nei giudizi di responsabilità contabile o amministrativa per danno erariale;

3) non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico prima della scadenza dello stesso;

4) non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.

Art. 4.

Obblighi formativi delle persone iscritte nell'elenco provinciale

1. I soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 5 dell'art. 2 devono, nell'ambito della formazione continua, acquisire qualificazioni specifiche, partecipando a corsi, convegni e seminari.

2. Affinché il loro nominativo permanga nell'elenco, i soggetti iscritti sono tenuti ad acquisire, nei quattro anni precedenti il rinnovo dell'iscrizione, almeno 40 crediti formativi.

3. L'attribuzione dei crediti formativi avviene secondo i criteri indicati nell'Allegato A del presente regolamento.

Art. 5.

Modalità di costituzione, composizione e nomina dei membri del collegio tecnico

1. L'Azienda Sanitaria si dota di un collegio tecnico.

2. Il collegio tecnico opera in autonomia rispetto agli altri organi dell'Azienda Sanitaria ed è composto da tre esperte/esperti esterni all'Azienda, diversi per disciplina e rappresentativi dei profili professionali da valutare.

3. I membri sono retribuiti con un'indennità calcolata su base oraria, definita dall'Azienda Sanitaria entro i limiti fissati dalla normativa vigente in materia.

4. I membri del collegio tecnico sono selezionati tramite procedura selettiva pubblica. Con un avviso pubblicato nel sito istituzionale dell'Azienda Sanitaria e nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.), l'Azienda Sanitaria rende noti i requisiti di accesso e le competenze richieste.

5. La direttrice/Il direttore generale dell'Azienda Sanitaria nomina una commissione, la quale verifica il possesso dei requisiti e delle competenze richieste.

6. Due membri del collegio tecnico appartengono alla dirigenza sanitaria-medici e uno agli altri profili della dirigenza sanitaria e della dirigenza tecnica-assistenziale. Vi è la possibilità di nominare membri sostituti.

7. I membri sono nominati dalla direttrice/dal direttore generale dell'Azienda Sanitaria ogni tre anni e l'incarico può essere rinnovato.

8. I membri del collegio tecnico non possono rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette

organizzazioni, o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Non possono essere nominati coloro che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa di riferimento o per i quali vi è un conflitto d'interessi.

9. L'Azienda Sanitaria ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», i nominativi e i curricula dei membri del collegio tecnico.

Art. 6.

Funzionamento

1. L'OIV e il collegio tecnico fissano le regole per la validità della loro costituzione nonché delle decisioni prese.

Art. 7.

Uffici di supporto organizzativo

1. L'OIV e il collegio tecnico devono disporre di una struttura di supporto permanente, individuabile nella struttura domandata al controllo di gestione dell'Azienda Sanitaria o in altre analoghe strutture aziendali che per le attività inerenti al sistema di misurazione e valutazione dei risultati rispondono direttamente all'OIV e al collegio tecnico, così da garantire l'indipendenza dell'intero processo. Dette strutture sono chiamate a svolgere esclusivamente funzioni di supporto, con riferimento ai flussi informativi necessari per l'operatività dell'OIV e del collegio tecnico.

Art. 8.

Criteri di valutazione del personale dirigente

1. La valutazione si basa:

a) sul grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati concordati nel Piano della performance per l'anno di riferimento e sull'efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento degli obiettivi;

b) sull'assolvimento dei compiti dirigenziali, tenendo conto in particolare:

1) della competenza specifica nello svolgimento dei compiti;

2) della pianificazione e programmazione;

3) della semplificazione delle procedure amministrative e dei miglioramenti organizzativi;

4) del coordinamento e della comunicazione con il personale e i superiori;

5) della capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare le collaboratrici e i collaboratori e nel generare un clima organizzativo favorevole all'uso ottimale delle risorse, attraverso un'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro al personale e dei volumi prestazionali;

6) della capacità dimostrata nell'attuare e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e delle modalità nelle procedure di negoziazione del budget in relazione agli obiettivi affidati nonché per i processi formativi e la selezione del personale;



7) della capacità di promuovere, diffondere, gestire e implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico-terapeutiche aziendali;

c) per la dirigenza sanitaria nonché tecnico-assistenziale, inoltre:

1) sulle attività di ricerca clinica applicata, sulle sperimentazioni, sulle attività di tutoraggio formativo, sulla docenza universitaria, sul raggiungimento del credito minimo ECM nonché sulle altre attività formative rientranti negli obiettivi dell'Azienda Sanitaria;

2) sul rispetto dei vincoli derivanti dai codici deontologici.

Art. 9.

Procedura di valutazione annuale da parte dell'OIV

1. Gli obiettivi di performance sono assegnati alle/ai dirigenti con cadenza annuale.

2. Oggetto della valutazione annuale è il grado di raggiungimento degli obiettivi che l'Azienda Sanitaria assegna, nell'ambito del processo di budgeting, alle/ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa ai sensi della lettera a) del comma 4 dell'art. 46/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7. A tale scopo sono utilizzate apposite schede nelle quali sono riportati, nel rispetto dei vincoli gestionali e di bilancio stabiliti, gli obiettivi manageriali e gestionali.

3. Il giudizio è inserito nel fascicolo individuale della/ del dirigente.

Art. 10.

Procedura di valutazione pluriennale al termine dell'incarico

1. Ai sensi della lettera b) del comma 4, e del comma 10 dell'art. 46/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, il collegio tecnico è deputato alla valutazione pluriennale alla scadenza dell'incarico dirigenziale. In particolare, al collegio tecnico compete la valutazione degli aspetti tecnico-professionali, mentre all'OIV compete la valutazione dei risultati manageriali e gestionali.

2. La valutazione è finalizzata alla conferma o revoca dell'incarico dirigenziale da parte dell'organo competente.

3. Ai due organi compete la valutazione:

a) delle/dei dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura semplice, complessa e di dipartimento, delle/dei dirigenti tecnico-assistenziali nonché delle dirigenti coordinatrici/dei dirigenti coordinatori, alla scadenza dell'incarico loro conferito;

b) delle eventuali altre persone soggette a valutazione ai sensi della normativa vigente.

4. Per formulare la propria valutazione, l'OIV e il collegio esaminano, ognuno per il proprio ambito di competenza, i seguenti elementi:

a) la prima proposta di valutazione;

b) eventuali osservazioni/controdeduzioni espresse dalla dirigente valutata/dal dirigente valutato, sia nella prima che nella seconda istanza;

c) eventuali elementi informativi aggiuntivi ottenuti attraverso colloqui o altra documentazione utile a esprimere correttamente e compiutamente il proprio giudizio.

5. Qualora il giudizio fosse negativo, prima che venga espresso il giudizio definitivo l'OIV e il collegio tecnico convocano la dirigente valutata/il dirigente valutato per un colloquio.

6. Nell'esercizio delle loro funzioni, l'OIV e il collegio tecnico hanno accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'Azienda Sanitaria, utili all'espletamento dei loro compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

7. Qualora, prima della scadenza dell'incarico affidato alla/al dirigente, venga rilevata una possibile grave violazione della responsabilità dirigenziale, tale da rendere opportuna un'immediata procedura di accertamento, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di attivare l'OIV o il collegio tecnico, nel rispetto del rispettivo ambito di competenza.

8. I due organi, OIV e collegio tecnico, indipendenti, cooperano nell'ambito delle rispettive funzioni e aree di competenza, al fine di garantire le valutazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

9. In caso di divergenza di giudizio tra i due organi, la decisione finale sul rinnovo ovvero sulla revoca dell'incarico spetta alla direttrice/al direttore generale.

Art. 11.

Effetti della valutazione

1. La valutazione positiva dei risultati raggiunti e delle attività professionali svolte dalle/dai dirigenti costituisce requisito essenziale per la conferma o l'attribuzione di nuovi incarichi.

2. Una valutazione negativa è data qualora si accertino gravi scostamenti, imputabili a responsabilità delle/dei dirigenti stessi, in relazione a obiettivi, compiti professionali o attività manageriali e gestionali.

Art. 12.

Procedure e criteri relativi agli ulteriori compiti dell'OIV

1. Le diverse fasi del procedimento valutativo consistono nella definizione e assegnazione degli obiettivi, nella correlazione tra obiettivi e risorse, nel monitoraggio costante e nell'attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e gestionale della dirigente valutata/del dirigente valutato e nell'utilizzo di sistemi premianti.

2. La procedura si conclude con la presentazione dei risultati alla Giunta provinciale o alla direttrice/al direttore generale dell'Azienda Sanitaria, a seconda del compito assegnato.



3. Con proprio atto interno, l'OIV definisce le procedure e i criteri di giudizio da adottare in relazione ai compiti di cui al comma 4 dell'art. 46/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, nonché agli ulteriori compiti attribuiti al medesimo dalla normativa vigente.

4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OIV si dota di strumenti e metodologie per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione, al fine di ottimizzarla, anche mediante tempestivi interventi di correzione.

5. La direttrice/Il direttore generale dell'Azienda Sanitaria verifica l'operato dell'OIV senza entrare nel merito dell'attività.

Art. 13.

Scadenza e revoca dell'incarico

1. L'OIV continua a esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico, fino alla propria riconferma o alla nomina del nuovo OIV, ai sensi dell'art. 33 dalla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

2. La revoca dell'incarico prima della scadenza naturale deve essere adeguatamente motivata. In caso di dimissioni dei membri deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria. Il membro revocato o dimissionario è sostituito entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla revoca o dalle dimissioni.

Art. 14.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dall'attività dell'OIV e del collegio tecnico, nonché degli uffici di supporto organizzativo agli stessi, si provvede con le risorse finanziarie assegnate mediante provvedimento della direttrice/del direttore generale dell'Azienda Sanitaria.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 novembre 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

21R00003

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2020, n. 43/R.

Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 26 giugno 2020)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020), che ha demandato a regolamento regionale la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, definendone i relativi contenuti in attuazione dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 31 ottobre 2019;

Visto l'accordo sindacale stipulato in data 5 marzo 2020, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità per la ripartizione degli incentivi da assumere nel regolamento ai sensi dell'art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016;

Visto il parere della Direzione affari legislativi, giuridici ed istituzionali;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 295 del 9 marzo 2020;

Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 16 aprile 2020;


Visto l'ulteriore parere della Direzione affari legislativi, giuridici ed istituzionali;

Vista la deliberazione della giunta regionale 15 giugno 2020, n. 714;

Considerato quanto segue:

1. sussiste la necessità di adottare un regolamento regionale recante la disciplina degli incentivi per il personale regionale incaricato dello svolgimento di funzioni tecniche nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;

2. occorre individuare i dipendenti regionali in base a criteri basati sulla competenza professionale, sui principi di graduazione dell'entità degli incarichi e di rotazione del personale e sulla inesistenza di situazioni di incompatibilità dovute allo svolgimento di attività *extra-impiego*;



3. appare necessario definire la ripartizione degli incentivi in maniera differenziata, in ragione dei diversi profili di responsabilità assunti, delle differenti competenze professionali e della effettiva partecipazione alle attività tecniche;

4. appare necessario graduare l'entità del compenso da erogare al personale impegnato nelle attività in ragione del valore dell'opera, servizio e fornitura da realizzare;

5. occorre introdurre disposizioni di carattere organizzativo volte a disciplinare la costituzione dei gruppi tecnici, nonché a definire le modalità di quantificazione e contabilizzazione del Fondo nelle sue due distinte partizioni;

6. in un'ottica di collaborazione istituzionale, è opportuno prevedere che la regione possa destinare il proprio personale allo svolgimento di attività tecniche a favore di altre amministrazioni, nonché utilizzare a proprio favore dipendenti di altre amministrazioni;

7. è necessario, altresì, dare attuazione al disposto dell'art. 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020) che ha, fra l'altro, stabilito l'applicabilità del regolamento alle procedure avviate a far data dal 19 aprile 2016, a specifiche condizioni, da definire alla luce degli orientamenti espressi dalla Corte dei conti in numerose deliberazioni delle Sezioni territoriali e della Sezione autonomie;

8. secondo il principio fissato dalla Corte dei conti - Sezione autonomie con la deliberazione n. 6/2018, gli incentivi maturati nel periodo 19 aprile 2016 - 31 dicembre 2017 sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23 del decreto legislativo n. 75/2017, per cui appare necessario condizionare la relativa corresponsione alla stipula di uno specifico accordo sindacale;

SI APPROVA
il presente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito:

a) alla costituzione del Fondo d'incentivazione previsto dall'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di seguito «Codice»;

b) ai criteri e le modalità per la determinazione, ripartizione e liquidazione del Fondo di cui alla lettera *a)* per le funzioni e attività tecniche di cui all'art. 3, svolte da personale di cui all'art. 2;

c) alla costituzione del gruppo tecnico.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incrementare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle funzioni e attività di cui al presente regolamento.

Art. 2.

Ambito di applicazione soggetto e oggettivo

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione regionale con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.

2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre amministrazioni che svolgono le funzioni e attività di cui all'art. 3, conferite dalla regione nei casi stabiliti dall'art. 5.

3. In particolare, sono soggetti interessati al presente regolamento:

a) il responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni e attività elencate all'art. 3;

b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera *a)*, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono incaricati dello svolgimento delle funzioni e attività necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza o svolgono materialmente, tecnicamente o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

5. La costituzione del Fondo è ammessa, nel caso di affidamenti derivanti da procedura di gara ed inseriti in atti di programmazione, compresi quelli di natura commissariale ed emergenziali, per le funzioni e attività finalizzate all'acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione di lavori, incluse le manutenzioni di particolare complessità. Per manutenzioni di particolare complessità si intendono gli appalti per i quali sia stata redatta la progettazione in conformità di quanto disposto dall'art. 23 del codice.

6. Le risorse destinate all'attribuzione degli incentivi devono essere quantificate sulla base delle tabelle di cui all'allegato A al presente regolamento ed evidenziate separatamente nel quadro economico dell'intervento.

7. Sono esclusi dall'attribuzione dell'incentivo gli affidamenti diretti, nonché le somme urgenze il cui importo di affidamento è inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lettera *a)* del codice.

Art. 3.

Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del codice, sono incentivate le seguenti funzioni e attività, svolte dal personale di cui all'art. 2:

- a)* programmazione della spesa per investimenti;
- b)* valutazione preventiva dei progetti;
- c)* predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d)* responsabile unico del procedimento;
- e)* direzione dei lavori;
- f)* direzione dell'esecuzione;



g) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;

h) collaboratore tecnico/giuridico/amministrativo per le attività di cui alle lettere precedenti.

Art. 4.

Individuazione dei membri del gruppo tecnico

1. Per ciascun affidamento di lavori, e per gli affidamenti di forniture e servizi per i quali è prevista la nomina del direttore dell'esecuzione, il dirigente responsabile del contratto, di seguito DRC, individua con decreto, da adottarsi prima dell'avvio delle relative funzioni/attività con esclusione dell'attività di programmazione per la quale le figure incentivabili sono individuate nel sistema informativo della programmazione, tra i dipendenti del proprio settore, i membri del gruppo tecnico incaricato dello svolgimento delle funzioni/attività, necessarie alla realizzazione dei lavori o all'acquisizione delle forniture e dei servizi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) possesso di specifiche competenze professionali richieste in relazione alle singole funzioni e attività da svolgere;

b) progressiva graduazione dell'entità degli incarichi, con finalità di sviluppo di adeguate capacità ed esperienze professionali in tutto il personale potenzialmente interessato;

c) rotazione reale ed effettiva del personale coinvolto, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e b), tenendo conto anche del numero e del valore delle funzioni/attività già svolte ed in corso.

2. Nel caso in cui il DRC non possa individuare all'interno della propria struttura una o più delle figure necessarie per la costituzione dei gruppi tecnici, individua altro dipendente regionale in possesso dei requisiti professionali tramite pubblicazione di avviso sulla rete intranet regionale.

3. Se il dipendente appartiene alla stessa Direzione del DRC l'individuazione viene effettuata previa intesa con il direttore, che si esprime sentito il dirigente della struttura di assegnazione.

4. Qualora sia necessario individuare la professionalità tra il personale di una Direzione diversa da quella del DRC, il direttore della Direzione proponente acquisisce preventivamente l'assenso del direttore di riferimento del dipendente individuato. Il direttore di riferimento si esprime sentito il dirigente responsabile del settore nell'ambito del quale il dipendente interessato presta servizio.

5. Qualora il dipendente individuato appartenga ad una struttura diversa da quella del DRC, il dirigente responsabile del settore da cui lo stesso dipende funzionalmente, inserisce, tra gli obiettivi individuali del piano di lavoro del dipendente, uno o più obiettivi riferiti all'attività di cui al presente articolo. In sede di valutazione della prestazione individuale, il DRC trasmette al dirigente responsabile del settore da cui l'interessato dipende funzionalmente gli esiti della valutazione degli obiettivi di propria pertinenza.

6. Il DRC, per le attività di predisposizione e controllo della procedura di gara, e di esecuzione dei contratti pubblici, richiede al dirigente della struttura regionale competente in materia di attività contrattuale, ove coinvolta,

di comunicare i nominativi del personale assegnato per lo svolgimento delle medesime attività. Il DRC individua i dipendenti suddetti nel provvedimento di cui al comma 1.

7. L'atto di individuazione di cui al comma 1, nonché i successivi aggiornamenti e integrazioni, devono riportare espressamente le funzioni/attività attribuite ai singoli dipendenti individuati in coerenza con quanto previsto all'interno dei rispettivi piani di lavoro, nonché il cronoprogramma relativo all'intero intervento, comprensivo delle fasi di progettazione. Ai fini della liquidazione dell'incentivo, per le funzioni e attività che lo prevedono il cronoprogramma deve contenere le fasi di cui all'art. 11.

8. La composizione del gruppo tecnico e il cronoprogramma possono essere aggiornati con decreto del DRC, anche in corso di esecuzione delle funzioni e attività, con l'inserimento di nuovi membri o la sostituzione di membri già individuati con indicazione delle attività svolte. Per gli interventi che il direttore di competenza ha indicato come strategici per la Direzione, l'aggiornamento del cronoprogramma può avvenire soltanto previo nulla osta del direttore.

9. Il DRC, prima di procedere alla costituzione del gruppo tecnico o alla modifica della sua composizione, assicura una adeguata informazione di tutto il personale appartenente alla propria struttura.

10. Le modalità per la costituzione del gruppo tecnico di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di gara gestite da Regione Toscana in qualità di soggetto aggregatore attraverso le proprie strutture.

Art. 5.

Funzioni svolte da dipendenti di altre amministrazioni a favore della Regione Toscana

1. Nel caso in cui non siano presenti e/o disponibili le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il DRC può individuare dipendenti di altre amministrazioni. A tal fine si procede alla stipula di una convenzione approvata con atto del DRC in cui si disciplinano le funzioni/attività e l'eventuale corrispettivo da corrispondere alle altre amministrazioni.

2. I compensi incentivanti connessi alle funzioni e attività di cui all'art. 3, svolte dal personale di altre amministrazioni a favore della regione sono calcolati nel rispetto del presente regolamento e sono trasferiti dalla regione all'amministrazione da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, ai fini della loro corresponsione.


Art. 6.

Funzioni svolte da dipendenti della Regione Toscana a favore di altre amministrazioni

1. Fatte salve le procedure connesse alle gestioni commissariali, nel caso in cui un'altra amministrazione richieda di avvalersi di personale regionale si procede alla stipula di una convenzione approvata con atto del DRC in cui si disciplinano le funzioni e attività e l'eventuale corrispettivo da corrispondere alla Regione Toscana.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni svolte a favore di altre amministrazioni da parte del personale della regione, calcolati sulla base del regolamento di tali amministrazioni, sono da queste trasferiti alla regione ai fini della loro corresponsione.

3. Il compenso percepito rientra nei limiti di cui all'art. 7, comma 2.



Art. 7.

Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture possono svolgere le funzioni/attività di cui all'art. 3, anche contemporaneamente, per più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 113, comma 3, del codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato non possono superare l'importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

3. La determinazione dell'importo dell'incentivo è effettuata dalla regione, ordinariamente, entro il termine massimo del 31 dicembre dell'annualità in cui sono state svolte le funzioni/attività di cui all'art. 3.

4. Qualora la liquidazione inerente più annualità avvenga in unica soluzione, o laddove non sia possibile procedere alla stessa per cause non imputabili all'amministrazione, la verifica sul rispetto del limite di cui all'art. 7, comma 2, è effettuata con riferimento al trattamento economico complessivo relativo all'anno in cui le attività sono state svolte.

5. Gli incentivi per funzioni tecniche concorrono al raggiungimento del limite dei compensi di cui all'art. 34-bis, comma 9, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) nell'anno di svolgimento delle funzioni e attività di cui all'art. 3 per le quali gli stessi sono maturati.

Art. 8.

Formazione professionale e strumentazione

1. La regione:

a) promuove l'aggiornamento del personale attraverso la partecipazione a specifici percorsi formativi, inclusi nell'ambito del piano delle attività formative, rivolti sia al rafforzamento delle competenze del personale di cui all'art. 2, sia allo sviluppo ed alla qualificazione professionale di tutto il personale anche con riguardo alle funzioni e attività di cui all'art. 3 e all'approvvigionamento di testi e pubblicazioni specialistiche;

b) promuove, previa verifica della disponibilità e validità della dotazione in essere, l'aggiornamento del parco di attrezzature, mezzi e strumenti adeguati all'esecuzione delle funzioni e attività svolte.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le strutture competenti provvedono alla rilevazione dei fabbisogni:

a) nell'ambito della rilevazione annuale per la definizione del piano di attività formative dei dipendenti;

b) nell'ambito delle rispettive rilevazioni per le esigenze di aggiornamento delle dotazioni di attrezzature, mezzi e strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni e attività da svolgere;

c) nell'ambito delle rispettive rilevazioni per l'approvvigionamento di testi e pubblicazioni specialistiche.

Art. 9.

Fondo di incentivazione

1. Il Fondo di incentivazione di cui all'art. 113 del codice, di seguito denominato Fondo, è costituito dal complesso delle risorse finanziarie finalizzate all'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche ai dipendenti regionali designati nei

gruppi tecnici incaricati di svolgere le funzioni e attività di cui all'art. 3.

Nella determinazione a contrarre, o in atto successivo o equivalente, dei singoli appalti di lavori, servizi o forniture sono determinati gli importi da destinare all'alimentazione del Fondo.

2. La contabilizzazione della costituzione del Fondo, sia della quota destinata ad incentivare il personale sia della quota destinata ad innovazione o attivazione di tirocini formativi e di orientamento, avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti nei principi contabili (all. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011).

3. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati allo svolgimento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel Fondo è iscritta una somma non superiore al 2 per cento dell'importo degli appalti posti a base di gara, comprensiva dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. L'importo a base di gara è il valore stimato dell'appalto determinato ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016 al netto delle modifiche di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016 e dell'eventuale rinnovo.

4. Per tutti gli affidamenti svolti da Regione Toscana che prevedono la stipula di accordi quadro, contratti quadro o convenzioni ex art. 26 della legge n. 488/1999, compresi quelli svolti in qualità di soggetto aggregatore, la quota da iscrivere nel Fondo, determinata ai sensi del comma 3, è calcolata sull'importo di adesione della giunta regionale o sugli importi riservati alla giunta regionale.

La quota come sopra determinata comprende anche le fasi incentivabili intercorrenti tra la programmazione e l'affidamento degli accordi quadro, contratti quadro o convenzioni ex art. 26 della legge n. 488/1999, svolte antecedentemente all'adesione.

5. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati accordi quadro di cui all'art. 54 senza riapertura del confronto competitivo o convenzioni ex art. 26 della legge n. 488/1999, affidati da altri soggetti aggregatori, viene iscritta nel Fondo, per le funzioni e attività afferenti alle fasi di esecuzione e collaudo, una quota, determinata ai sensi del comma 3, calcolata sul valore di adesione allo strumento di acquisto a condizione che, per l'affidamento suddetto, venga nominato un direttore dell'esecuzione. Nel caso di accordo quadro di cui all'art. 54 con riapertura del confronto competitivo si applica quanto previsto al comma 4.

6. Ai sensi dell'art. 113, commi 3 e 4 del codice, il Fondo è destinato:

a) per un ammontare pari all'80 per cento, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, alla corresponsione dell'incentivo ai soggetti di cui all'art. 2, secondo i criteri di cui all'art. 10, previo accantonamento delle somme necessarie per la copertura degli oneri che gravano sulla regione, inclusa l'Irap;

b) per un ammontare pari al 20 per cento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

1. agli interventi di cui all'art. 8, comma 1;

2. all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;



3. all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

4. per l'attivazione presso le amministrazioni agiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

7. La giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri e modalità per l'utilizzo della quota di cui alla lettera *b)* del comma 6, con priorità per le finalità di cui all'art. 8, comma 1.

8. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

9. La percentuale dell'importo posto a base di gara da destinare al Fondo è rapportata all'importo dell'appalto, sulla base delle tabelle in allegato A al presente regolamento.

10. Negli appalti relativi a servizi o forniture le risorse da destinare al Fondo sono accantonate solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto.

11. Nel caso di modifiche contrattuali di cui all'art. 106 del codice o di rinnovo, l'importo del Fondo previsto per ciascun lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base dell'importo complessivo dell'appalto, determinato sommando l'importo dell'appalto iniziale e quello della modifica.

12. Qualora la prestazione professionale incentivabile inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata in parte al personale interno della regione, ai sensi del presente regolamento, e in parte a professionisti esterni, la quota dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti della regione o di altre amministrazioni incrementa la quota del Fondo di cui al comma 6, lettera *b)*.

Art. 10.

Criteri di ripartizione del Fondo

1. La ripartizione delle risorse di cui all'art. 9, comma 6, lettera *a)*, per le funzioni e attività di cui all'art. 3, è disciplinata dagli allegati B e C al presente regolamento.

2. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi e forniture sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

a) competenze, professionalità e responsabilità connesse alle specifiche funzioni e attività;

b) rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività assegnata a ciascun membro;

c) effettiva attività svolta nell'appalto specifico a prescindere dalla durata del periodo in cui la stessa è stata prestata e completezza della funzione svolta.

3. Nei casi di *project financing* la somma da destinare al Fondo di cui all'art. 9 è calcolata applicando la percentuale di cui al comma 3 del medesimo articolo al costo complessivo dell'opera ed è ripartita secondo i criteri di cui agli articoli 11 e 12.

Art. 11.

Modalità di erogazione del Fondo

1. Le quote del Fondo sono ripartite in funzione dei criteri di cui all'art. 10 e liquidate dal DRC, sentito il responsabile unico del procedimento, anche in modo frazionato, come di seguito specificato:

a) per la quantificazione ed erogazione relativa alle fasi intercorrenti tra la programmazione e l'affidamento:

1. il DRC dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, esegue la ripartizione del Fondo tra le funzioni e attività individuate dall'art. 3 quantificando il lavoro svolto dai membri del gruppo tecnico di cui all'art. 4, applicando eventuali riduzioni ai sensi dell'art. 12;

2. il DRC decreta la liquidazione a valere degli impegni assunti sui capitoli del salario accessorio, come meglio specificato all'art. 9;

3. il decreto dirigenziale di liquidazione degli incentivi è successivamente trasmesso alla Direzione competente in materia di organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza;

b) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

1. il DRC, sulla base dello stato di avanzamento ovvero del conto finale per i lavori e dell'accertamento quali-quantitativo o della verifica di conformità in corso di esecuzione per i servizi e le forniture, esegue annualmente la ripartizione del Fondo tra le funzioni e attività individuate dall'art. 3 quantificando il lavoro svolto dai membri del gruppo tecnico di cui all'art. 4, applicando eventuali riduzioni ai sensi dell'art. 12;

2. per la fase esecutiva di un contratto di forniture e servizi di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base del valore di quanto eseguito o accertato;

3. il DRC decreta la liquidazione a valere degli impegni assunti sui capitoli del salario accessorio, come meglio specificato all'art. 9;

4. il decreto dirigenziale di liquidazione degli incentivi è successivamente trasmesso alla Direzione competente in materia di organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza;

c) per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

1. il DRC, all'esito positivo del collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità, esegue la ripartizione del Fondo tra le funzioni e attività individuate dall'art. 3 e quantifica il lavoro svolto dai membri del gruppo tecnico di cui all'art. 4, applicando eventuali riduzioni ai sensi dell'art. 12;

2. il DRC decreta la liquidazione a valere degli impegni assunti sui capitoli del salario accessorio, come meglio specificato all'art. 9;


3. il decreto dirigenziale di liquidazione degli incentivi è successivamente trasmesso alla Direzione competente in materia di organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza;

4. gli importi corrisposti transitano, ai sensi delle disposizioni vigenti, nella quota variabile delle risorse decentrate del Fondo di cui all'art. 67 del CCNL comparto funzioni locali.

Art. 12.

Erogazione degli incentivi

1. Ai fini della determinazione degli incentivi da erogare il DRC verifica che tutte le funzioni e attività di cui all'art. 3 siano state svolte senza ritardi rispetto al cronoprogramma e/o incrementi di costi, tenuto conto di quanto previsto dal codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni.



2. L'incentivo da erogare per la funzione e attività nella quale si siano verificati ritardi o incrementi nei costi dell'appalto, imputabili ai membri del gruppo tecnico, è decurtato sulla base di criteri improntati a consequenzialità, proporzionalità e interdipendenza: in caso di ritardi rispetto al cronoprogramma, l'incentivo è decurtato proporzionalmente alla durata del ritardo rispetto alla durata complessiva del cronoprogramma; in caso di incremento di costi, l'incentivo è decurtato proporzionalmente all'entità dell'incremento dei costi rispetto all'importo iniziale dell'appalto.

3. In caso sia di ritardo che di incremento dei costi, le decurtazioni per il ritardo nella realizzazione si sommano a quelle previste per l'incremento dei costi fino all'importo massimo del 100 per cento della quota parte individuale.

4. Nel caso in cui, durante le fasi di realizzazione dei lavori o acquisizione dei servizi/forniture, si generino ritardi e/o incrementi di costi dell'appalto, per motivi non imputabili ai membri del gruppo tecnico, il RUP ne dà comunicazione al DRC indicando le motivazioni di tali ritardi e/o incrementi di costi. Il DRC provvede ad aggiornare, se necessario, il cronoprogramma.

5. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano la quota del Fondo di cui all'art. 9, comma 6, lettera b).

6. L'applicazione dell'eventuale decurtazione è preceduta da una comunicazione scritta da parte del DRC ai membri del gruppo tecnico interessati, che possono presentare controdeduzioni.

7. L'incentivo spettante al collaudatore o all'incaricato di verifica di conformità non è oggetto della decurtazione di cui art. 61, comma 9, del decreto-legge n. 112/2008 conv. in legge n. 133/2008.

Art. 13.

Applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sono stati pubblicati ovvero inviati successivamente alla sua entrata in vigore.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sono stati pubblicati ovvero inviati successivamente al 19 aprile 2016, a condizione che, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 9, comma 4, nei relativi quadri economici siano state previste le risorse necessarie, o comunque si sia provveduto ad effettuare gli accantonamenti nell'esercizio in cui le attività sono state svolte.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Per le procedure di affidamento indette ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 per le quali è stato stipulato il contratto tra il 19 aprile 2016 e il 31 dicembre 2017 gli incentivi maturati nel suddetto periodo sono corrisposti nel rispetto del vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23 del decreto legislativo n. 75/2017, esclusivamente a seguito della stipula di specifico accordo sindacale.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1 l'amministrazione regionale si riserva se necessario di modificare gli allegati A, B e C al presente regolamento.

Art. 15.

Disposizioni di coordinamento

1. Gli incentivi da erogare per le funzioni e attività relative a procedure il cui bando, avviso o lettera di invito sono stati pubblicati ovvero inviati fino al 18 agosto 2014 restano disciplinati dal D.P.G.R. n. 31/R del 16 marzo 2010 (Disciplina dei Fondi regionali di incentivazione per le attività di pianificazione e progettazione svolte dal personale regionale).

2. Gli incentivi da erogare per le funzioni e attività svolte nel periodo 19 agosto 2014 - 18 aprile 2016 o relativi a procedure il cui bando, avviso o lettera di invito sono stati pubblicati ovvero inviati nel medesimo periodo restano disciplinati dall'art. 71-bis della legge regionale n. 38/2007 e dal d.p.g.r. n. 31/R/2010.

Art. 16.

Abrogazioni

1. Il d.p.g.r. n. 31/R/2010 è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 23 giugno 2020

ROSSI



TABELLA 1) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2%
sull'importo eccedente euro 1.000.000 e fino alla soglia di rilievo comunitario	1,8%
sull'importo eccedente la soglia di rilievo comunitario e fino a euro 10.000.000	1,6%
sull'importo eccedente euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
sull'importo eccedente euro 25.000.000	1,0%

TABELLA 2) - SERVIZI/FORNITURE(*)

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
per la parte fino a euro 500.000,00	2%
per la parte eccedente euro 500.000,00	1,5%


(*) solo per gli appalti per cui è previsto il direttore per l'esecuzione



ALLEGATO B

Ripartizione del fondo per LAVORI

FUNZIONI	Incarichi	Percentuali totali	Ripartizione	Fase art.11 comma 1 lett. a) dalla programmazione all'affidamento	Fase art.11 comma 1 lett. b) Esecuzione	Fase art.11 comma 1 lett.c) Collaudo
Responsabile Unico del Procedimento	RUP Collaboratori	25	80/65 (*) 20/35 (*)	10	10	5
Programmazione della spesa	Referente art.21 Referente Settore competente Collaboratori	1	25 25 50	1	0	0
Verifica preventiva dei progetti	Responsabile eventuali Collaboratori	8	100	8	0	0
Predisposizione e controllo procedure di gara ed esecuzione dei contratti	Referenti Collaboratori (**)	6	100	4	2	0




Direzione dei Lavori	Direttore dei Lavori <hr/> CSE <hr/> Direttori operativi Ispettori di Cantiere Tutor di cantiere e altri collaboratori	45	45 <hr/> 25 <hr/> 30	0	40	5
Collaudo tecnico amministrativo o Certificato regolare esecuzione Collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	Responsabile ed eventuali Collaboratori	15	100	0	0	15
<p>(*) nella ripartizione tra RUP - Collaboratori si applica 80-20 per gli importi fino alla soglia europea, per la quota parte eccedente tale soglia si applica 65-35. (***) di cui il 60% destinato al Settore Contratti ove coinvolto.</p> <p>Nei casi in cui una percentuale dell'incentivo sia specificamente destinata alle figure dei Collaboratori, ma gli stessi non siano stati nominati nel decreto di individuazione dei membri del gruppo tecnico di cui all'art. 4, tale percentuale compete al soggetto che ha effettivamente svolto tutta la funzione e le relative attività.</p> <p>Nel caso di affidamenti che prevedono la stipula di accordi quadro (art. 9 co. 4 del Regolamento)-la percentuale relativa alla Funzione di responsabile unico del procedimento viene ripartita nella misura del 50% tra il RUP dell'accordo quadro e il RUP del contratto attuativo ed i rispettivi collaboratori.</p>						



Ripartizione del fondo per l'acquisizione di SERVIZI e la fornitura di BENI

FUNZIONI	Incarichi	Percentuali totali	Ripartizione	Fase art.11 comma 1 lett. a) dalla programmazione all'affidamento	Fase art.11 comma 1 lett. b) Esecuzione	Fase art.11 comma 1 lett.c) Colloquio
Responsabile Unico del Procedimento	RUP _____ Collaboratori	20	60 _____ 40	10	5	5
Programmazione della spesa	Referente art.21 _____ Referente Settore competente _____ Collaboratori	1	25 _____ 25 _____ 50	1	0	0
Predisposizione e controllo procedure di gara ed esecuzione dei contratti	Referenti Collaboratori (*)	29	100	20	8	1
Direzione dell'Esecuzione	Direttore dell'Esecuzione _____ Direttori operativi e altri collaboratori	40	45 _____ 55	0	35	5
Verifica di conformità	Responsabile ed eventuali	10	100	0	0	10



	Collaboratori				
	<p>(*) di cui il 60% destinato al Settore Contratti ove coinvolto.</p> <p>Nei casi in cui una percentuale dell'incentivo sia specificamente destinata alle figure dei Collaboratori, ma gli stessi non siano stati nominati nel decreto di individuazione dei membri del gruppo tecnico di cui all'art. 4, tale percentuale compete al soggetto che ha effettivamente svolto tutta la funzione e le relative attività.</p> <p>Nel caso di affidamenti che prevedono la stipula da parte di Regione Toscana, anche nella funzione di Soggetto Aggregatore, di accordi quadro, contratti quadro o convenzioni ex art. 26 L. 488/1999 (art. 9 co. 4 del Regolamento):</p> <ul style="list-style-type: none"> - la percentuale relativa alla Funzione di responsabile unico del procedimento viene riconosciuta al RUP dell'accordo quadro, contratto quadro, convenzione ed ai suoi collaboratori. Ove sia nominato il Direttore dell'Esecuzione dei contratti attuativi, il 50% della suddetta quota viene destinata al RUP del contratto attuativo stesso e ai suoi collaboratori. - la percentuale relativa alla Direzione dell'esecuzione viene riconosciuta al direttore del contratto attuativo nella misura del 70%, ove nominato. In caso contrario viene incentivata esclusivamente la funzione di direzione dell'esecuzione dell'accordo quadro, contratto quadro, convenzione attribuendo l'intera percentuale. La medesima disciplina si applica nel caso di nomina di direttore operativi e altri collaboratori. - la percentuale relativa alla verifica di conformità viene riconosciuta solo ove sia stato nominato un direttore dell'esecuzione del contratto attuativo. <p>Nel caso di adesioni a convenzioni ex art. 26 L. 488/1999 o a contratti quadro o nel caso di utilizzazione di accordi quadro senza riapertura del confronto competitivo stipulati da altro Soggetto Aggregatore verranno riconosciute esclusivamente le percentuali afferenti alle fasi di esecuzione e verifica di conformità. La quota da iscriverne al Fondo viene determinata ai sensi dell'art. 9, comma 3, decurtata della percentuale individuata nella Tabella per la "Fase art. Il comma 1 lett. a) dalla programmazione all'affidamento".</p> <p>Nel caso di utilizzazione di accordi quadro che prevedono la riapertura del confronto competitivo la quota da iscriverne al Fondo è calcolata ai sensi dell'art. 9, comma 3, riferita a tutte le fasi e alle relative percentuali indicate nella Tabella.</p>				



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2020, n. 44/R.

Interventi sulla viabilità di competenza regionale. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 26 giugno 2020)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA
il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Visto il regolamento di attuazione della l.r. 88/1998, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88.);

Visto il parere favorevole del Comitato di direzione espresso nella seduta del 27 febbraio 2020;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 261 del 2 marzo 2020;

Visto il parere favorevole espresso dalla Quarta Commissione consiliare nella seduta del 14 maggio 2020;

Visto l'ulteriore parere della struttura regionale competente di cui all'art. 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2020, n. 719;

Considerato che è opportuno:

1. abrogare l'art. 9-ter, che risulta superato a seguito delle modifiche alla disciplina della conferenza dei servizi introdotte nella l.r. 40/2009 ad opera della l.r. 25/2017;

2. abrogare la disposizione che prevede ulteriori atti per l'individuazione degli elementi oggetto della verifica dei progetti sulla viabilità di competenza regionale, già disciplinati dalla normativa statale di riferimento;

3. modificare gli adempimenti a carico della struttura regionale competente che sono previsti in caso di iscrizione di riserve contabili di maggiore entità per interventi sulle strade regionali;

SI APPROVA
il presente regolamento:

Art. 1.

*Abrogazione dell'art. 9-ter del d.p.g.r. 41/R/2004.
Disposizioni per l'approvazione dei progetti.*

1. L'art. 9-ter del d.p.g.r. 41/R/2004 è abrogato.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 9-quater del d.p.g.r. 41/R/2004.
Verifica dei livelli di progettazione.*

1. Al comma 3 dell'art. 9-quater del d.p.g.r. 41/R/2004, le parole da «Con decreto» a «oggetto di verifica.» sono abrogate.

Art. 3.

*Modifiche all'art. 9-sexies del d.p.g.r. 41/R/2004.
Cautele per l'attuazione degli interventi*

1. Al comma 1 dell'art. 9-sexies del d.p.g.r. 41/R/2004, le parole «che provvede alle prime valutazioni relative al contenzioso» sono sostituite dalle seguenti:

«ai fini della stima del potenziale contenzioso e dei riflessi sulla programmazione».


Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 23 giugno 2020

ROSSI

20R00354



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2020, n. 50/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali). Modifiche del D.P.G.R. 6 giugno 2011, n. 22/R.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 64 del 7 luglio 2020)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117 comma 6 della Costituzione;

Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 11 dicembre 2019, n. 78 (Disposizioni in materia di sistemi museali. Modifiche alla l.r. 21/2010);

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113 «Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale»;

Visto il parere favorevole del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 5 marzo 2020;

Visto l'ulteriore parere della struttura regionale competente di cui all'art. 17 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la DGR n. 290 del 9 marzo 2020 «Regolamento di attuazione dell'art. 53 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 – Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. Modifiche del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R. Trasmissione al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello Statuto» ed i suoi allegati;

Visto il parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare in data 15 giugno 2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2020, n. 748;

Considerato quanto segue:

1. In data 21 febbraio 2018 sono stati adottati con il decreto ministeriale n. 113 i livelli minimi uniformi di qualità per musei e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, validi per musei, monumenti e aree archeologiche, che individuano gli standard minimi e gli obiettivi per il miglioramento della qualità dell'offerta museale, ciò che costituisce la base su cui si fonda la contestuale attivazione del Sistema museale nazionale.

2. La normativa regionale, costituita dal Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali, è stata modificata con l.r. 78/2019 al fine di recepire a livello legislativo le novità introdotte dal decreto ministeriale di cui al punto 1 in materia di requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale.

3. La l.r. 78/2019 rinvia al regolamento attuativo del Testo unico la definizione dei requisiti di cui al punto 2, in considerazione del carattere estremamente tecnico di tale disciplina di dettaglio, nonché la definizione dei requisiti specifici per la costituzione dei sistemi museali.

4. Si rende necessaria una disciplina transitoria al fine di prevedere un congruo termine di adeguamento delle strutture museali già riconosciute di rilevanza regionale ai nuovi requisiti introdotti con le presenti modifiche, nonché al fine di consentire entro tale termine lo svolgimento delle verifiche sulle strutture museali sulla base dei requisiti anteriori al recepimento del decreto ministeriale 113/2018.

5. È previsto nella disposizione transitoria, in sede di prima applicazione, anche un congruo termine per la presentazione delle istanze di accreditamento delle strutture che ne sono prive, termine che consenta agli uffici competenti di svolgere adeguatamente le relative istruttorie.

SI APPROVA

il presente regolamento:

Art. 1.

Modifiche del preambolo del d.p.g.r. 22/R/2011

1. Dopo il terzo «Visto» del preambolo del decreto del presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R/2011 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 «Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali»), è inserito il seguente:


«Vista la legge regionale 11 dicembre 2019, n. 78 «Disposizioni in materia di sistemi museali. Modifiche alla l.r. 21/2010;»»

2. Dopo il «Visto» di cui al comma 1, è inserito il seguente:

«Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113 «Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale;»»

3. Dopo il punto 9, d), dei «Considerato» è inserito il seguente punto:

«9-bis. La legge regionale 11 dicembre 2019, n. 78 (Disposizioni in materia di sistemi museali. Modifiche alla l.r. 21/2010) ha modificato gli articoli 17 e 20 della l.r. 21/2010, per l'adeguamento alla normativa nazionale, e per rendere possibile la ricezione dei livelli minimi uniformi di qualità per le strutture museali come requisiti necessari al riconoscimento regionale, permettendo così alla Regione Toscana di aderire al Sistema museale nazionale.»



4. Dopo il punto 9-*bis* dei «Considerato» è inserito il seguente punto:

«9-*ter*. Occorre introdurre una norma transitoria che preveda un congruo termine di adeguamento alla nuova disciplina per le strutture museali già riconosciute di rilevanza regionale, considerata la complessità di tale adeguamento, e che preveda le modalità di svolgimento delle verifiche previste entro tale termine sulle strutture museali già accreditate. Occorre inoltre inserire nella norma transitoria una disposizione che, in sede di prima applicazione, preveda un termine per la presentazione delle istanze di accreditamento delle strutture che attualmente ne sono prive, termine che sia adeguato alla funzionalità degli uffici competenti per le relative istruttorie.»

Art. 2.

Modifica dell'art. 1 del d.p.g.r. 22/R/2011

1. Nel comma 1 dell'art. 1 del d.p.g.r. 22/R/2011 la parola «maggiorazioni» è sostituita dalla seguente: «differenziazioni».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 2 del d.p.g.r. 22/R/2011

1. L'art. 2 del d.p.g.r. 22/R/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale

1. I titolari dei musei richiedono al competente settore regionale, con le modalità di cui all'art. 3, il riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale ai sensi dell'art. 20 della l.r. 21/2010.

2. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale sono coerenti con gli standard minimi di qualità per i musei adottati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale).

3. I requisiti di cui al comma 2 sono suddivisi nei seguenti macro-ambiti:

a) requisiti attinenti all'organizzazione;

b) requisiti attinenti alle collezioni;

c) requisiti attinenti alla comunicazione e ai rapporti con il territorio.

4. I requisiti di cui al comma 3 lettera a) sono definiti nell'Allegato A).

5. I requisiti di cui al comma 3 lettera b) sono definiti nell'Allegato B).

6. I requisiti di cui al comma 3 lettera c) sono definiti nell'Allegato C).».

Art. 4.

Modifica dell'art. 3 del d.p.g.r. 22/R/2011

1. Il comma 1 dell'art. 3 del d.p.g.r. 22/R/2011 è sostituito dal seguente: «1. L'istanza di riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale è presentata entro il 31 marzo di ciascun anno, unitamente alla relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2. Il modello di istanza è approvato con decreto del dirigente del settore regionale competente in materia di musei.».

Art. 5.

Modifica dell'art. 4 del d.p.g.r. 22/R/2011

1. Nel comma 2 dell'art. 4 del d.p.g.r. 22/R/2011, dopo le parole «dirigente del settore regionale competente» sono inserite le seguenti: «o un suo delegato».

2. Il comma 3 dell'art. 4 del d.p.g.r. 22/R/2011 è sostituito dal seguente: «3. La Commissione è convocata dal dirigente del settore regionale competente d'intesa con il presidente per l'emanazione del parere di competenza entro dieci giorni dalla richiesta di cui all'art. 3 comma 3. La convocazione è inoltrata almeno dieci giorni prima della seduta.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 5 del d.p.g.r. 22/R/2011

1. L'art. 5 del d.p.g.r. 22/R/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

Requisiti specifici per la costituzione dei sistemi museali

1. I sistemi museali di cui all'art. 17 della l.r. 21/2010 sono costituiti sulla base del possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) convenzione di sistema stipulata tra i soggetti titolari dei musei;

b) regolamento di sistema;

c) individuazione di un ente capofila;

d) programmazione annuale di attività condivise;

e) bilancio previsionale annuale;

f) possesso da parte dei musei ed ecomusei aderenti di uno statuto o regolamento ai sensi del punto A1) dell'Allegato A.

2. La convenzione di cui al comma 1 lettera a) prevede:

a) denominazione del sistema;

b) natura del sistema (territoriale o tematica);


c) disponibilità di una sede;

d) nomi degli enti titolari o gestori dei musei aderenti al sistema;

e) nomi e indirizzi dei musei ed ecomusei aderenti con riferimento agli statuti e ai regolamenti degli stessi;

f) descrizione del contesto territoriale, sociale, tematico;

g) missione, funzioni e obiettivi;



h) svolgimento in forma coordinata delle seguenti attività:

h 1) attività di comunicazione e di promozione relative ai servizi del sistema museale;

h 2) attività di valorizzazione culturale, quali mostre temporanee, convegni, concerti, spettacoli;

h 3) formazione e aggiornamento professionale del personale;

h 4) costituzione di banche dati informative sulle attività svolte dai musei del sistema e realizzazione di un sito web contenente informazioni aggiornate;

i) ente capofila e suoi compiti;

j) modalità di organizzazione e funzionamento;

k) comitato scientifico, composto dai direttori dei musei aderenti al sistema e da altri componenti individuati per la loro competenza;

l) direttore, coordinatore, organismo coordinatore del sistema;

m) dotazione di personale proprio o in condivisione;

n) modalità di partecipazione al sistema;

o) distribuzione degli oneri a carico dei partecipanti;

p) validità minima triennale;

q) modalità di rinnovo, modifica e recesso.

3. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), deve essere redatto in coerenza con la convenzione di cui al comma 1, lettera a), e deve regolare le modalità di adesione al sistema, gli impegni e gli obblighi che i musei ed ecomusei aderenti devono rispettare per farne parte.

4. L'ente capofila di cui al comma 1, lettera c), può essere soggetto giuridico distinto e autonomo dagli enti titolari o gestori dei musei ed ecomusei aderenti al sistema oppure soggetto titolare o gestore di uno o più musei ed ecomusei aderenti al sistema museale.

5. La programmazione delle attività del sistema di cui al comma 1, lettera d), disciplinate nella convenzione di cui al comma 1, lettera a), è annuale.

6. I musei di cui al comma 2, lettera e), possono aderire a un solo sistema museale territoriale e ad uno o più sistemi museali tematici.»

Art. 7.

Norma transitoria

1. I musei ed ecomusei in possesso della qualifica di rilevanza regionale alla data del 31 dicembre 2019 si adeguano ai requisiti previsti dall'art. 2 del d.p.g.r. 22/R/2011 entro il termine del 31 dicembre 2022.

2. Nelle more del termine di cui al comma 1, le verifiche triennali previste dall'art. 21, comma 5, della l.r. 21/2010 vengono effettuate sulla base dei requisiti anteriori alla sostituzione dell'art. 2 del d.p.g.r. 22/R/2011.

3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 1, del d.p.g.r. 22/R/2011 è fissato al 30 settembre 2020.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 2 luglio 2020

ROSSI

20R00355

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2020, n. 54/R.

Regolamento di attuazione della Legge Regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana). Modifiche del D.P.G.R. 62/R/2017.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 67 del 10 luglio 2020)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana);


Vista la legge regionale 18 febbraio 2020, n. 8 (Progetti per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 18/2017);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 62/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 «Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana»);

Visto il parere favorevole del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 12 marzo 2020;

Visto l'ulteriore parere della struttura regionale competente di cui all'art. 17 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2020, n. 785;



Considerato quanto segue:

1. La legge regionale n. 8/2020 ha modificato la normativa regionale in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana, allo scopo di allinearla alla normativa statale sul c.d. Art bonus: è stato eliminato il requisito della «valenza culturale, paesaggistica o economica di livello sovracomunale» come priorità di selezione dei progetti culturali e di valorizzazione del paesaggio destinatari delle erogazioni liberali, per le quali sono concessi gli sgravi Irap. È stato inoltre fissata una soglia massima dello sgravio Irap per singolo donatore, pari ad un importo di euro 100.000, allo scopo di consentire una più efficace distribuzione degli sgravi sul territorio regionale;

2. Le modifiche legislative di cui al punto 1 hanno reso necessaria una revisione del regolamento di attuazione della legge, limitata alle disposizioni sul carattere sovracomunale dei progetti, sul calcolo del limite massimo dello sgravio e sulla disposizione transitoria, la cui funzione è venuta meno a seguito dell'attivazione della piattaforma informatica atta alla ricezione delle istanze di agevolazione fiscale;

SI APPROVA
il presente regolamento:

Art. 1.

Modifica dell'art. 3 del d.p.g.r. 62/R/2017

1. Nel comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 62/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 «Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana»), sono eliminate le seguenti parole: «e deve essere coerente con le priorità indicate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 18/2017».

Art. 2.

Modifica dell'art. 5 del d.p.g.r. 62/R/2017

1. Nel comma 3 dell'art. 5 del d.p.g.r. 62/R/2017 dopo le parole «la documentazione attestante l'erogazione liberale», sono aggiunte le seguenti parole: «secondo le modalità di cui all'art. 1.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 5 del d.p.g.r. 62/R/2017 è inserito il seguente comma: «3-bis. Il credito di imposta di cui all'art. 4, comma 3-bis della legge regionale n. 18/2017 non può eccedere annualmente l'importo di euro 100.000,00 anche se derivante da distinte erogazioni liberali effettuate da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 18/2017».

Art. 3.

Abrogazione dell'art. 7 del d.p.g.r. 62/R/2017

1. L'art. 7 del d.p.g.r. 62/R/2017 è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 8 luglio 2020

ROSSI

20R00356

REGIONE SICILIA

LEGGE 2 ottobre 2020, n. 20.

Norme sulla disostruzione pediatrica.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - P. I - n. 51 del 9 ottobre 2020 - n. 35).

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità


1. L'obiettivo primario della presente legge è quello di prevenire gli episodi di soffocamento accidentale nei bambini da 0 a 5 anni attraverso attività formative ed informative dedicate alla prevenzione primaria del rischio ed all'insegnamento delle manovre di disostruzione in caso di inalazione come da indicazione del Ministero per la salute, mediante le linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo in età pediatrica del giugno 2017, e secondo le linee guida internazionali.

Art. 2.

Percorsi formativi ed informativi

1. La Regione promuove percorsi informativi e formativi sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, anche attraverso il CEFPAS e/o tramite protocolli o intese con il Ministero dell'istruzione, con l'Ufficio scolastico regionale, con le istituzioni scolastiche e formative e con gli istituti privati, rivolti al personale docente e non docente.

2. I medesimi percorsi informativi e formativi possono essere attivati dalle ASP con fondi propri.



Art. 3.

Destinatari

1. I destinatari dei percorsi informativi e formativi previsti dalla presente legge sono:

- a) il personale docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia nella Regione;
- b) il personale non docente e i collaboratori che operano negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nella Regione;
- c) i genitori dei bambini da zero a cinque anni residenti in Sicilia o chi ne fa le veci (tutore, curatore, amministratore di sostegno, familiare o convivente);
- d) gli operatori delle comunità, delle case famiglia, dei centri di accoglienza per minori.

Art. 4.

Soggetti formatori

1. La Regione istituisce, con il decreto di cui all'art. 5, un gruppo di lavoro, con funzione di coordinamento, controllo e verifica, formato da esperti in emergenza-urgenza pediatrica, finalizzato alla realizzazione di una formazione omogenea e di elevata qualità su tutto il territorio regionale. La partecipazione al gruppo di lavoro è a titolo gratuito.

2. Con il medesimo decreto di cui all'art. 5 sono stabiliti i criteri di accreditamento riguardanti i soggetti formatori che dovranno necessariamente essere in possesso della certificazione pediatrica «*Basic Life Support and Defibrillation*», rilasciata dall'*American Heart Association* o dalla società italiana di medicina di emergenza-urgenza pediatrica o dall'*Italian Resuscitation Council*, in corso di validità. Apposite convenzioni sono stipulate con le aziende sanitarie regionali e le associazioni cui appartengono i formatori in possesso dei requisiti.

3. I corsi sono standardizzati per contenuti, tempi e modalità di svolgimento e comprendono una parte teorica, una parte pratica ed una verifica finale.

4. Al termine del corso il personale formato che avrà ricevuto una valutazione adeguata riceverà un attestato di esecutore.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Disposizioni attuative

1. L'assessore regionale per la salute, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione legislativa permanente «Salute, servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana, disciplina con apposito decreto le modalità di attuazione della presente legge.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati nell'ambito e con le risorse del piano regionale della prevenzione, finanziato a valere sul fondo sanitario regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 7.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 ottobre 2020

MUSUMECI


Assessore regionale per la salute: RAZZA

(*Omissis*).

21R00011

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 0 2 2 0 *

€ 2,00

